



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

## **Ambiente – Istituzione del *RENTRI***

Con il D.M. 4.4.2023, n.59, su G.U. n.126 del 31.5.2023. in vigore dal 15 giugno il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, cd RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), in sostituzione del SISTRI.

Il RENTRI, che dovrebbe semplificare gli adempimenti a carico degli operatori, sarà gestito dal Ministero stesso utilizzando la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio e sarà pienamente operativo a partire dal 15 dicembre 2024 una volta definite tutte le modalità operative.

Si illustrano di seguito gli aspetti principali del decreto.

**Registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione (artt.4-9)** – Nella prima parte del decreto sono definiti i nuovi modelli relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione del rifiuto (FIR), che devono essere tenuti dalle imprese che svolgono attività di trasporto dei rifiuti (in particolare nel registro di carico e scarico le imprese di trasporto devono annotare tutte le informazioni relative ai rifiuti, mentre nel formulario di identificazione del rifiuto le imprese di trasporto devono integrare e sottoscrivere la parte di propria competenza successivamente all'emissione da parte del produttore o del detentore dei rifiuti). Il registro cronologico di carico e scarico può essere tenuto in modalità cartacea fino alla data di iscrizione al RENTRI ma successivamente deve essere tenuto in modalità digitale; il formulario di identificazione del rifiuto può essere invece tenuto in modalità cartacea o digitale.

**Campo di applicazione (art.12)** – Il decreto indica i soggetti che devono iscriversi al RENTRI, tra cui sono compresi gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi nonché, tra i soggetti di cui all'art.189 c.3 del D.Lgsvo n.152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi, chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti ad esempio nell'ambito delle lavorazioni industriali e artigianali. I soggetti che non rientrano nelle suddette categorie possono comunque iscriversi al RENTRI volontariamente.

**Termini di iscrizione (art.13)** – È previsto che l'iscrizione al RENTRI sia effettuata progressivamente in base alle seguenti scadenze in funzione delle tipologie di imprese interessate e delle relative dimensioni:

- dal 15 dicembre 2024 al 14 febbraio 2025 per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali quindi le imprese di trasporto, nonché enti e imprese produttori iniziali di rifiuti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che trasportano solo i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quando obbligati come produttori;



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

- dal 15 giugno 2025 al 13 agosto 2025 per enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 al 14 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

In tutti i casi il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero presente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

**Contributo annuale e diritto di segreteria (art.14)** – Oltre a un diritto di segreteria pari a 10 euro, il costo di iscrizione annuale per il funzionamento del RENTRI per ogni singola unità locale a carico di enti e imprese con più di 50 dipendenti è pari a 100 euro per il primo anno e a 60 euro per i successivi; è pari a 50 euro per il primo anno e a 30 euro per i successivi per enti e imprese con più di 10 dipendenti, mentre per tutte le altre imprese è pari a 15 euro per il primo anno e a 10 euro per i successivi. Il contributo annuale per il primo anno deve essere versato unitamente al diritto di segreteria al momento dell'iscrizione, mentre per gli anni successivi al primo deve essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Trasmissione dei dati al RENTRI e sistemi di geolocalizzazione (artt.15-17)** – Una volta iscritti al RENTRI, gli operatori obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art.190 c.2 del D.Lgsvo n.152/2006 (tra cui le imprese che effettuano a titolo professionale attività di trasporto di rifiuti) dovranno trasmettere ogni mese i dati del suddetto registro al RENTRI. I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono altresì garantire la presenza di sistemi di geolocalizzazione a bordo dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti; dal 15 dicembre 2024 tale adempimento sarà un requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla relativa categoria dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

**Modalità operative (art.21)** – Le modalità tecniche di compilazione dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati al RENTRI, saranno definite successivamente dal Ministero dell'Ambiente tramite uno o più decreti direttoriali e pubblicate sul sito del RENTRI (<https://www.rentri.it/>).

**Rif. 85 – 2023**

